

COMUNE DI COLLI AL METAURO

Provincia di Pesaro e Urbino

L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI

VALORE DI STIMA DELL'APPALTO € 359.388,68 oltre IVA

L'anno duemilaventicinque il giorno..... del mese di nella sede del Comune di Colli al Metauro, avanti a me, Dott. Di Meo Marco, Segretario Comunale del Comune di Colli al Metauro, con le attribuzioni di cui all'art. 97 comma 4 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato, d'accordo e con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori:-----

1.CARPINETI Dott.ssa Paola, nata a Pesaro il 21/10/1965 – residente a Fano (PU), Via IV Novembre 122, codice fiscale CRPPLA65R61G479R, Responsabile del Settore Entrate, la quale agisce ai sensi del decreto sindacale n. del per conto e nell'interesse del Comune di Colli al Metauro che rappresenta (codice fiscale 86501270010).

2. _____, nato a _____ il _____ residente a _____,
CF _____ in qualità di _____,

I componenti su costituiti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, mi richiedono di constatare con il seguente atto pubblico quanto appresso:

PREMESSO

- che è in essere una Convenzione per la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali tra i Comuni di Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Isola del Piano e Sant'Ippolito;
- che il Comune di Colli al Metauro è ente capofila;
- che è stato dato mandato all'ente capofila di procedere con una gara unica per l'appalto del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, delle pubbliche affissioni e del canone per le aree e spazi mercatali;

- che con atto di Giunta n. 186 del 10/12/2024 l'Ente ha espresso parere positivo all'avvio di una procedura di affidamento in appalto della gestione del servizio per i comuni associati considerato anche il parere positivo già espresso anche dai comuni di Cartoceto, Fossombrone, Isola del Piano e Sant'Ippolito;
- che con determina n..... del..... il responsabile del Settore Entrate disponeva di procedere all'affidamento in appalto del Servizio per una durata di 4 anni, mediante una procedura aperta, da svolgersi dando mandato alla Provincia di PESARO-URBINO formalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 62 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa e approvava il Capitolato Speciale;
- che con determinazione del Direttore S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino n. in data, è stata disposta l'aggiudicazione, previa verifica positiva dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, stabiliti nella documentazione di gara, all'operatore economico, per un importo complessivo di Eurooltre I.V.A.;
- che è stata rispettata la procedura di cui all'art 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023;
- che effettuati i controlli d'ufficio, l'operatore economico ha dimostrato di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti della specie con la Pubblica Amministrazione;
- che è stata regolarmente richiesta/acquisita tutta la documentazione necessaria/obbligatoria, si procede alla stipula del presente contratto.

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento, per il Comune di Colli al Metauro e per i comuni aderenti all'Associazione per la Gestione delle entrate tributarie e Patrimoniali, art. 30 TUEL, al primo gennaio 2025, ovvero Cartoceto, Fossombrone, Isola del Piano e Sant'Ippolito, del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP) e del canone c.d. "mercatale" ai sensi dell'art. 1, commi 816-836 e 846-847 della Legge n. 160/2019 e dei relativi Regolamenti Comunali vigenti nei comuni associati;
2. L'affidamento comprende anche:
 - l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti, con la riscossione del relativo canone, nonché la manutenzione degli impianti pubblicitari e per le pubbliche affissioni;
 - l'esecuzione del servizio di accertamento e riscossione relativamente alle entrate soppresse e

confluite nel Canone Unico Patrimoniale (TOSAP, ICP, DPA) per gli anni non prescritti.

3. I servizi in oggetto vengono svolti nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti comunali, del presente capitolato speciale d'oneri e del bando di gara.

4. I suddetti servizi, costituendo servizi pubblici, non potranno essere sospesi o abbandonati per nessuna ragione, salvo i casi di forza maggiore contemplati all'art. 1218 del Codice civile;

5. Sono comprese nell'affidamento del servizio tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per la fornitura del servizio stesso secondo le condizioni del presente Capitolato d'oneri.

Art. 2 Durata e decorrenza dell'appalto

1. L'appalto oggetto del presente capitolato speciale d'oneri ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal 01/05/2025. Il Comune si riserva la facoltà di dare esecuzione anticipata al contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 17 del D. Lgs n. 36/2023.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto.
3. Al termine dell'appalto, l'aggiudicatore si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
4. L'appalto si intenderà risolto di diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto dell'appalto stesso.
5. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto.
6. La Ditta Aggiudicataria dovrà superare un periodo di prova della durata di 12 mesi. Nella fase del periodo di prova saranno effettuate, da parte dell'Ufficio Entrate del Comune di Colli al Metauro, verifiche finalizzate ad accertare che il servizio sia adeguato e corrispondente alle prescrizioni del presente capitolato speciale. Durante o alla fine del periodo di prova, in caso di inadempienza riscontrata a seguito di verifiche dirette e/o documentate segnalazioni, il Responsabile del Settore competente potrà assumere le determinazioni conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto. In tal caso resta ferma la facoltà del Comune di Colli al Metauro di affidare il servizio, sempre con le modalità indicate nel presente articolo, alla Ditta che avrà presentato, in sede di gara, la seconda migliore offerta. In caso di esito negativo del periodo di prova, nulla sarà dovuto alla ditta. Tutte le decisioni assunte in caso a seguito del periodo di prova, compreso quindi l'eventuale subentro della seconda Ditta, saranno oggetto di apposito atto da parte del Comune di Colli al Metauro. In tale circostanza sarà obbligo della

Ditta Aggiudicataria garantire la continuità del servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.

Art. 3 Classe di appartenenza

1. Ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, e del servizio delle pubbliche affissioni si specifica che, sulla base del dettato del comma 828 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii, le Classi dei Comuni associati sono le seguenti:

comune	Fascia di appartenenza
Colli al Metauro (capofila)	IV classe
Cartoceto	V classe
Fossombrone	V classe
Isola del Piano	V classe
Sant' Ippolito	V classe

Art. 4 Corrispettivo del servizio

- Il Comune riconosce all'appaltatore, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo al netto dell'IVA, costituito dall'aggio nella misura derivante dall'offerta economica, sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto dei rimborsi riconosciuti nei confronti dei contribuenti nel mese di riferimento.
- Per riscossione complessiva si intende quanto riscosso per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, compreso il servizio pubbliche affissioni e del canone mercatale, e dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa o canone di occupazione spazi ed aree pubbliche per le fattispecie fino al 31/12/2020, oltre sanzioni, maggiorazioni, indennità ed interessi (al netto delle spese di notifica e di procedura che saranno interamente a favore del aggiudicatario). Rimangono, in via esclusiva e per intero, di competenza dell'aggiudicatario gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di spedizione e di notifica, i diritti e le competenze

relativi alle procedure di recupero coattivo dallo stesso anticipate ed addebitate ai contribuenti nonché i diritti d'urgenza e/o maggiorazioni. Non verranno rimborsate le spese relative ad avvisi annullati in sede di autotutela.

3. Il corrispettivo di cui al presente articolo rimarrà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione fatto salvo il solo caso disciplinato al successivo articolo 5.

4. L'aggiudicatario trasmetterà al Comune fattura elettronica per gli importi che si riferiscono ai suoi compensi maggiorati dell'IVA, unitamente alla rendicontazione delle somme riscosse nel mese precedente.

5. Per tutti i servizi affidati, la liquidazione delle fatture emesse dall' Aggiudicatario è comunque subordinata alla regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L n. 210/2002, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori.

6. Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti, dovuti alla mancata o tardiva esibizione della documentazione richiesta, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione né avrà titolo a risarcimento di danni, interessi di mora, o altra pretesa.

Art. 5 Tariffe e Revisione del corrispettivo

1.L'appaltatore è tenuto all'applicazione delle tariffe ed aliquote deliberate dall'Amministrazione Comunale e, comunque, in ossequio alle disposizioni della Legge 160/2019 e ss.mm.ii e dei Regolamenti Comunali dei comuni associati.

2.In caso di modifica agli elementi relativi alle entrate che costituiscono oggetto dell'appalto, di revisione delle tariffe o della disciplina di uno o più canoni o tributi , che comportino una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo di tutte le entrate in appalto, calcolato sulla media dell'ultimo biennio, l'aggio potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale. A seguito delle modifiche intervenute, verrà eventualmente valutata anche una rideterminazione della cauzione definitiva di cui al successivo art 7.

3. Nel caso in cui il minor gettito sia dovuto al recesso di uno o più comuni associati che determinano una riduzione del numero abitanti pari almeno al 20% rispetto ai dati ISTAT al 01/01/2024 (n. 31.534 abitanti), l'aggio potrà essere revisionato dal primo gennaio dell'anno successivo al verificarsi della condizione.

Art. 6 – Versamenti e rendiconti contabili

1. Le entrate oggetto del presente appalto sono incassate direttamente ed esclusivamente su conti correnti postali accesi dall'Ente. Quest'ultimo metterà a disposizione dell'aggiudicatario le credenziali di accesso per la consultazione e lo scarico dei flussi.
2. L'appaltatore è tenuto ad attivare a proprie spese tutte le procedure che si renderanno necessarie per l'acquisizione dei flussi relativi ai pagamenti effettuati da parte dei contribuenti. In considerazione alle esigenze dell'ente la suddetta operatività sarà regolamentata tra le parti nei suoi aspetti organizzativi e procedurali.
3. Alla fine di ogni mese ed entro il termine del decimo giorno successivo l'appaltatore deve presentare, sulla base dei flussi scaricati il rendiconto dettagliato delle riscossioni afferenti al mese precedente evidenziando quanto segue:
 - a) Prospetto per ciascun comune e per ciascuna entrata, indicando la competenza e la natura dell'incasso (accertamento, versamento spontaneo) così suddiviso:
 - Canone Unico Patrimoniale di esposizione pubblicitaria
 - Canone Unico Patrimoniale di concessione per le occupazioni di aree e spazi pubblici
 - Canone Mercatale
 - Diritti pubbliche affissionicontenente il riepilogo delle riscossioni del mese di riferimento.
 - b) Aggio dovuto sulla base delle riscossioni distinto per ciascuna entrata.
 - c) Indicazione separata delle spese di notifica addebitate ai contribuenti e da rimborsare.
4. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare dall'art.3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune il numero di conto corrente bancario o postale sul quale effettuare i bonifici relativi al pagamento dell'aggio.

Art.7 Cauzione definitiva

1. L'appaltatore, a garanzia degli oneri e degli obblighi contrattuali, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'oneri, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art.

117 del D. Lgs. 36/2023. Essa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve essere vigente per tutta la durata del contratto e per i sei mesi successivi alla scadenza. L'importo della cauzione viene ridotto nei casi previsti dall'art. 106 comma 8), D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.,

2. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutte i prestatori di servizi facenti parte del raggruppamento.
3. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo di reintegro da parte dell'Aggiudicatario. In difetto, l'appaltatore dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.
4. Qualora intervengano rilevanti variazioni nelle modalità di incasso e versamento al Comune delle imposte o canoni potrà essere richiesto l'adeguamento dell'importo della cauzione definitiva.
5. La cauzione definitiva verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, compresa la consegna della banca dati cartacea ed informatica aggiornata, completa e fruibile ed il parco degli impianti per le affissioni. Nel caso l'Amministrazione accerti inadempienze a carico dell'Aggiudicatario, si potrà rivalere anche sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.
6. Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che la Stazione Appaltante avesse a subire. Le Amministrazioni hanno diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati per l'esecuzione del servizio. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.

Art. 8 Obblighi dell'Aggiudicatario

1. La gestione del servizio dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e relative prescrizioni fornite dal Comune, nonché delle tariffe approvate dai Comuni e

delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d'oneri e nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. L'appaltatore dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio dei comuni associati, assicurando la massima puntualità, esattezza e sollecitudine.

2. L'appaltatore deve effettuare tutte le procedure necessarie alle attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate oggetto dell'appalto.
3. L'appaltatore supporta l'Ente in caso di ricorso e di altri atti previsti dalla Legge in materia di contenzioso in tutti i gradi del giudizio. L'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente capofila le controdeduzioni elaborate.
4. L'appaltatore è tenuto a dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, ai Settori comunali competenti, relativamente a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali, in particolare, in tema di autorizzazioni e concessioni.
5. L'appaltatore è obbligato a garantire assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, anche in considerazione della notevole sensibilità degli stessi applicando la disciplina in materia prevista dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati "RGPD") e ss.mm.ii.. L'appaltatore è obbligato a trattare i dati forniti esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. L'appaltatore adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei servizi, la pertinenza delle informazioni raccolte e la correttezza del trattamento e sicurezza delle banche dati. Tutte le notizie, informazioni e i dati in possesso dell'aggiudicatario in ragione dell'attività affidategli sono coperti da segreto d'ufficio in analogia a quanto prescritto dall'art. 35 del D.lgs. 112/1999. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, l'appaltatore si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
6. L'appaltatore si obbliga altresì a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ed i vigenti codici di comportamento dei comuni associati, disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" dei siti comunali.
7. Il Contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nei codici

comportamentali sopra menzionati.

8. L'appaltatore è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
9. L'appaltatore si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal Comune o dal precedente Affidatario per i comuni associati.
10. L'appaltatore si impegna ad attivare con modalità internet o altra modalità concordata con il competente servizio informatico comunale un accesso per la consultazione on real time del gestionale per le entrate oggetto del presente appalto, mediante accesso attraverso Id Name e password dedicate. Ogni onere relativo è a carico dell'aggiudicatario.
11. L'appaltatore, al termine del rapporto con il Comune di Colli al Metauro, quale ente capofila, fornisce allo stesso tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, nel termine di 7 (sette) giorni. Tali banche dati, relative a tutto il periodo dell'appalto, devono essere complete, aggiornate e fruibili.

Art. 9 Responsabilità verso terzi

1. L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di Colli al Metauro per le prestazioni oggetto del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. L'appaltatore è tenuto, prima della sottoscrizione del contratto, a contrarre e produrre apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in appalto. Tale polizza assicurativa deve prevedere un massimale per ciascun sinistro non inferiore a 2.000.000,00 (duemilioni/00) di euro.

Art. 10 Sede Operativa e Rapporti con l'utenza

1. Dovranno essere previsti sportelli presso il comune di Colli al Metauro e Fossombrone.
Per lo sportello di Colli al Metauro verrà concesso l'utilizzo di una stanza dell'ente – apertura un giorno a settimana da concordare, orario 9.00 -13.00. Lo sportello di Fossombrone dovrà essere organizzato dall'aggiudicatario (apertura per 5 giornate settimanali (dal lunedì al venerdì 8.30 13.30 – martedì e giovedì anche in orario pomeridiano 14.30 17.00).
2. All'esterno degli uffici dovrà essere apposta, a cura e spese del aggiudicatario, targa ben visibile

con la seguente dicitura: “ Servizio Affissioni e Canone Unico Patrimoniale” – con indicazione degli orari di apertura al pubblico.

3. Le spese relative al consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento dell’ufficio di Colli al Metauro saranno a carico del Comune.

Art. 11 Prestazioni oggetto del servizio

1.L'appaltatore deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione degli utenti del servizio gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio. La modulistica di interesse del contribuente deve essere messa a disposizione anche via internet sia in modalità download sia in modo che l'intero procedimento possa svolgersi on line. Nella gestione del servizio l'appaltatore opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda pubblicità e affissioni, che occupazione suolo pubblico, partecipando anche, quando richiesto o previsto, all'iter dei procedimenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'appaltatore dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile dei vari servizi coinvolti nella gestione delle entrate oggetto del presente capitolato.

2.L'appaltatore deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile di cui al DM 26/04/1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei contribuenti, nonché consentire l'extrapolazione di dati statistici. I programmi informativi dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione oltre a gestire gli eventuali mutamenti della normativa e/o delle tariffe.

3.L'appaltatore è tenuto ad agire nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati “RGPD”) e ss.mm.ii., della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa), del D.Lgs. 81/2008 (salute e sicurezza luoghi di lavoro), della legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) e loro successive modifiche e da ogni altra successiva modificazione o integrazione.

Art. 12 – Impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni

1. L'appaltatore per tutta la durata del contratto assumerà in consegna gli impianti attualmente

destinati alle pubbliche affissioni impegnandosi a prendere in consegna anche quelli che verranno realizzati in futuro e dovrà conservarli, procedendo, a propria cura e spese, ad una accurata e costante manutenzione.

2. A tal fine, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'attivazione dell'appalto, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio dei comuni associati, contenente:
 - a. Ubicazione degli impianti (via, numero civico o altezza strada);
 - b. Dimensioni;
 - c. Stato di conservazione;
 - d. Tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
 - e. Rilievi fotografici e cartografici.
3. Gli atti di ricognizione, redatti in duplice originale sottoscritti dai Comuni aderenti all'Associazione e dall' Aggiudicatario, terranno luogo a tutti gli effetti quali verbali di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi che siano risultati in posizione conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza stradale, pubbliche affissioni ed agli altri atti, norme e regolamenti vigenti in materia.
4. Nel caso in cui all'esito della verifica effettuata emergesse la necessità di modificare o ricollocare all'interno del territorio comunale alcuni impianti che, per differenti motivazioni, dovessero manifestare difformità nel posizionamento, nella tipologia o per altre caratteristiche, rispetto alla normativa vigente, sarà cura dell'aggiudicatario provvedere all'installazione di impianti conformi alle normative. Il riposizionamento degli impianti sarà effettuato dalla Ditta aggiudicataria previa autorizzazione delle Amministrazioni Comunali ed in modo progressivo nei primi due anni di affidamento dell'appalto.
5. L'appaltatore si impegna, per tutta la durata dell'appalto, a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti necessaria a garantirne la funzionalità.
6. L'appaltatore dovrà informare annualmente l'Amministrazione Comunale con una relazione tecnica sullo stato di tutta l'impiantistica di affissione ed indicare gli interventi effettuati.
7. L'appaltatore si impegna ad accettare i limiti e le risultanze del Piano Generale degli Impianti attualmente in vigore.
8. L'appaltatore risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affidati alla sua gestione.
9. E' fatto divieto all'aggiudicatario di imbrattare le aree interessate dalle affissioni: durante la realizzazione delle affissioni dovranno essere eliminati tutti i residui di collante eventualmente dilavati nella sede stradale o sulle superfici interessate dalle affissioni ed eliminati dalle aree

pubbliche e private, tutti i residui derivanti dalla sostituzione delle installazioni o dalla installazione stessa.

Art. 13 – Consegna degli impianti al termine dell'appalto

1. Al termine del contratto, l'appaltatore è tenuto a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione, risultanti dai prospetti di consistenza di cui al precedente articolo, nonché relative migliorie.

Art. 14 - Servizio pubbliche affissioni

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni è affidata in esclusiva alla Società aggiudicataria. L'appaltatore prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto, nonché quelli che verranno realizzati.
2. L'appaltatore è tenuto a ricevere le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste nei Regolamenti Comunali.
3. L'appaltatore risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.
4. L'appaltatore risponde anche per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti derivanti da cattiva manutenzione.
5. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura dell'Aggiudicatario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
6. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
7. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente osservando le disposizioni contenute nei regolamenti comunali di riferimento vigenti.
9. L'appaltatore non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario. Pertanto, dovrà rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto

ricoperto. In caso contrario incorrerà nella penale di Euro 30,00 per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo. Non sono considerati ai fini del ritardo i giorni festivi.

10. L'appaltatore deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà l'Amministrazione a spese dell'Aggiudicatario.

11. E' fatto divieto all' Aggiudicatario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di esse.

12. E' cura del Aggiudicatario provvedere alla affissione gratuita di tutti i manifesti, allo stesso rimessi dall'Amministrazione Comunale, qualunque ne sia l'oggetto e la finalità, purché rientrino tra le attività istituzionali e comunque svolte dall'Ente. L'appaltatore assume pertanto l'impegno di effettuare con tempestività e particolare cura l'affissione di tutti i manifesti nel limite massimo di capienza offerto dagli spazi disponibili e per la durata che le Amministrazioni Comunali a loro insindacabile giudizio, richiederanno, concernenti tutte le funzioni istituzionali che il Comune esplica ed esplicherà direttamente o in forma associata con altri organismi pubblici. In tutti i casi di esenzione, all'Aggiudicatario non compete alcun rimborso spese.

13. Per l'accertamento delle inadempienze, sarà incaricato il personale tecnico e di vigilanza dei Comuni. Le penalità saranno applicate dal Responsabile del canone con lettera da notificarsi all' Aggiudicatario che ne firmerà ricevuta e verserà l'importo alla tesoreria comunale nel termine di giorni 10 dalla notifica.

Art. 15 – Servizio gestione canone unico patrimoniale esposizione pubblicitaria

1. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, e delle norme contenute nella Legge n. 160/2019 e nei Regolamenti Comunali e rapportata alle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto.

2. In particolare l'affidatario dovrà curare le seguenti attività inerenti la diffusione dei messaggi pubblicitari:

- a. acquisizione di tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati ;
- b. acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;
- c. quantificazione dell'importo del Canone che il soggetto passivo deve corrispondere, prima del rilascio del titolo di concessione/autorizzazione, entro due giorni lavorativi dalla richiesta fatta a mezzo email dall'ufficio comunale competente;

- d. consegna al domicilio del contribuente, entro venti giorni dalla scadenza, di un avviso di pagamento su iniziative pubblicitarie di durata superiore all'anno;
- e. procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo indirizzo/nominativo.
- f. riscossione del canone unico annuale e giornaliero;
- g. istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai rimborsi.
- h. procedere agli opportuni controlli e verifiche delle varie fattispecie impositive presenti sul territorio comunale per verificarne la consistenza, la tipologia e la dimensione;
- i. procedere all'eventuale emissione di avvisi di accertamento per i casi omesso e/o tardivo versamento o per casi di omessa/infedele dichiarazione ai sensi dei commi 792 e seguenti della L 160/2019;
- j. procedere alla riscossione coattiva di tutte le somme accertate e non pagate.

Art. 16 – Servizio gestione canone di concessione per le occupazioni di aree e spazi pubblici ed aree mercatali

1. La gestione del servizio deve essere assolta con l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato d'oneri, costituenti obbligazione minima inderogabile, delle norme contenute nella Legge n. 160/2019 e nei Regolamenti Comunali e rapportata alle tariffe in atto alla data di decorrenza del contratto.
2. In merito al rilascio delle autorizzazioni la ditta appaltatrice dovrà attenersi all'iter di previsto dai Regolamenti Comunali vigenti per il Canone Unico Patrimoniale e alle disposizioni previste dai documento predisposti dai Settori interessati alla procedura.
3. I Comuni a mezzo degli uffici preposti, forniranno la massima assistenza sia in occasione di mercati e fiere, sia ogni qualvolta si rendesse necessario a richiesta dell'Aggiudicatario.
4. In particolare l'affidatario dovrà curare le seguenti attività inerenti le occupazioni suolo:
 - a. acquisizione di tutte le dichiarazioni presentate dagli interessati ;
 - b. acquisizione di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Uffici comunali competenti;
 - c. quantificazione dell'importo del Canone che il soggetto passivo deve corrispondere, prima del rilascio del titolo di concessione/autorizzazione, entro due giorni lavorativi dalla richiesta fatta a mezzo email dall'ufficio comunale competente;
 - d. consegna al domicilio del contribuente, entro venti giorni dalla scadenza, di un avviso di pagamento su occupazioni ricorrenti o di durata superiore all'anno;

- e. procedere agli opportuni controlli e correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e recapitare gli avvisi al nuovo indirizzo/nominativo.
- f. riscossione del canone unico temporaneo e permanente;
- g. istruttoria delle richieste a vario titolo prodotte dai contribuenti, con specifico riferimento ai rimborsi.
- h. procedere agli opportuni controlli e verifiche delle varie fattispecie impositive presenti sul territorio comunale per verificarne la consistenza, la tipologia e la dimensione;
- i. procedere all'eventuale emissione di avvisi di accertamento per i casi di omesso e/o tardivo versamento o per casi di omessa/infedele dichiarazione ai sensi dei commi 792 e seguenti della L. 160/2019;
- j. procedere alla riscossione coattiva di tutte le somme accertate e non pagate.

Art. 17 Sistema di riscossione

1. Il preavviso per il pagamento annuale del Canone Unico Patrimoniale, da inviare a cura dell'Appaltatore, deve contenere gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto e la scadenza del versamento. In tale preavviso debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici del Aggiudicatario, con l'indicazione degli orari di apertura al pubblico, il recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica, sito web ed ogni altra indicazione che l'appaltatore riterrà utile per il contribuente.
2. Nell'avviso vanno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino PagoPa per il versamento.

Art. 18 Attività di contrasto all'abusivismo

1. L'appaltatore deve provvedere alle attività necessarie a contrastare l'abusivismo e al recupero dell'evasione.
2. L'appaltatore procede alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio dei canoni notificando, tramite PEC o posta raccomandata A/R per ogni accertamento, formali avvisi nei modi e tempi previsti dalla Legge n. 160/2019 e secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti comunali riguardanti la gestione in oggetto.

3. L'appaltatore deve prendere visione delle prescritte autorizzazioni comunali prima di esigere il pagamento del tributo e deve rendere noto all'utente che il pagamento non sostituisce né sana la mancanza dell'atto autorizzativo.
4. L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare ai competenti uffici comunali l'accertamento d'eventuali occupazioni abusive. Il pagamento del tributo non regolarizza in alcun modo le occupazioni non autorizzate.

Art. 19 Personale del Aggiudicatario

1. L'appaltatore deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000 obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre, provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. L'appaltatore, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.
3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'appaltatore ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere da questi verso il Comune.
12. I nominativi di tutto il personale addetto al servizio dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale capofila; tutto il personale dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune capofila. Il personale dovrà attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dai vigenti codici di comportamento dei comuni associati disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" dei siti comunali.

Art. 20 Sub appalto e cessione del contratto

1. Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 21 Atti successivi alla scadenza dell'appalto

1. L'appaltatore non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque consegnare al Comune o all'Aggiudicatario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi delegandolo se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso non definitive.
2. L'appaltatore, entro 7 giorni dal termine del rapporto con il Comune di Colli al Metauro, è tenuto a trasferire al Comune o direttamente all'Aggiudicatario subentrato, l'archivio informatico e cartaceo dei contribuenti e, comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

Art. 22 Coordinamento e vigilanza

1. Nella gestione del servizio l'appaltatore opera in modo coordinato con il responsabile dell'Ufficio Associato, fornendo allo stesso la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze e partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
2. Il responsabile dell'Ufficio Associato:
 - svolge funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione vigilando sulla correttezza degli adempimenti, in applicazione delle vigenti norme di legge, regolamentari, del presente capitolato speciale d'onori e delle disposizioni impartite dai Comuni;
 - può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale nonché richiedere documenti e informazioni.
3. Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo pec all'Aggiudicatario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se l'Ente capofila riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 23 Penali

1. Per mancata osservanza, da parte dell'Aggiudicatario, di uno o più obblighi/adempimenti contrattuali previsti, il Comune capofila avrà la facoltà di applicare a suo carico penali commisurate al tipo e all'entità della violazione.
2. Le penalità sono comminate con provvedimento del funzionario competente previa contestazione scritta.
3. L'appaltatore deve provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla notifica. Qualora l'appaltatore non provveda al pagamento nei termini il Comune procede al prelievo della cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.
4. In particolare potranno essere comminate penali nei seguenti casi:
 - mancato rispetto degli orari di apertura stabiliti, senza che sia dato adeguato preavviso al pubblico e senza che sia acquisita la preventiva autorizzazione del Comune (euro 100,00 per ogni giornata);
 - mancata consegna al Comune degli archivi nei termini e secondo le prestazioni del predetto capitolato (euro 1.000,00).
5. Per ogni ulteriore caso di constatata negligenza/inadempienza o di violazione degli obblighi nell'esecuzione del servizio e tale da non comportare la risoluzione del contratto, l'appaltatore è passibile di una penale pari a euro 500,00 per ciascuna negligenza/inadempienza/violazione accertata in contraddittorio.

Art. 24 Cause di risoluzione

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con determinazione del Responsabile del Settore Entrate, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatesi nell'espletamento del servizio, previa contestazione delle inadempienze all'Aggiudicatario ed assegnazione alla stessa di un termine di 20 (venti) giorni per le eventuali controdeduzioni.
2. Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
3. L'Amministrazione Comunale, in particolare, può risolvere il contratto senza formalità alcuna, se l'appaltatore:
 - a) risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;
 - b) non attiva e mantiene lo sportello di cui all'articolo 10 per il periodo preventivamente concordato con l'Ente;
 - c) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;

d) risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione e alle attività connesse.

e) non reintegra la cauzione eventualmente escussa nel termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta del Comune.

f) sospende o abbandona il servizio.

4. La risoluzione determina l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.

5. In caso di risoluzione l'appaltatore, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna entro quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di risoluzione la documentazione riguardante la gestione.

6. L'amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso di decadenza dalla gestione previsto dall'art. 13 del D.M. Finanze n. 289/2000.

7. In ogni caso trova applicazione l'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 25 – Modifiche al contratto in corso di esecuzione

1. Il contratto di appalto, nel corso della gestione, può essere oggetto di modifiche ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 del codice.

Art. 26 - Recesso

2. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere di pieno diritto dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 giorni, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R o posta elettronica certificata. L'esercizio della facoltà di recesso del contratto non comporta a carico del Comune obblighi risarcitori di sorta né a titolo di lucro cessante, né a titolo di danno emergente, né a titolo di spese sostenute, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni eseguite ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste contrattualmente. Dalla data di comunicazione del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla stazione appaltante.

3. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

Art. 27

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

1. Non sono rilevabili, nello svolgimento del servizio, rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza e quindi non necessita la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D. Lgs. 81/2008) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza.

Art. 28 Norme transitorie

1. Per le istanze di rimborso inevase, presentate precedentemente all'inizio del rapporto di appalto oggetto del presente capitolato speciale d'oneri, e per le istanze di rimborso presentate all'Aggiudicatario, a decorrere dalla data di consegna del servizio, relative a somme versate ai Comuni e/o all'Aggiudicatario uscente, l'appaltatore concluderà il procedimento e predisporrà il rimborso a favore del soggetto interessato presentando ai Comuni la richiesta di reintegro delle somme.

Art. 29 Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore in ordine all'applicazione e all'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, ove non risolte bonariamente, saranno demandate alla competente autorità giudiziaria. Foro competente è quello di Pesaro.

Art. 30 Spese contrattuali

1. Tutte le spese relative e conseguenti al contratto sono a carico dell'Aggiudicatario, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche in virtù della determinazione dell'AVCP n° 4/2011 "*linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010*".

Art. 32 Trattamento di dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs.n.196/03, il Responsabile del Settore Entrate è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio medesimo.

2. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 33 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'oneri, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi ed i tributi, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n..... facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale e di un allegato. Letto, firmato e sottoscritto.

L'appaltatore

Per il Comune
Il Responsabile del Settore IX Entrate

Per il Comune
Il Segretario Comunale Rogante
